

## **ACCORDO AZIENDALE**

Il giorno 23 marzo 2021

Tra

la Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.  
di seguito la Banca

e


le seguenti Organizzazioni Sindacali

FABI  
FIRST-CISL  
FISAC-CGIL

di seguito le OOSS

### **Premesso che**

- L'anno 2020 è stato caratterizzato dalla perdurante emergenza sanitaria legata al Covid 19 e dall'incertezza successiva alla ripresa dell'attività economica a livello nazionale e di settore e, nonostante deboli segnali di ripresa, anche il 2021 purtroppo sembra confermare le previsioni di una situazione non ancora in via di risoluzione;
- La Banca dichiara che il perdurare della difficile situazione macroeconomica complessiva ed italiana in particolare, nonché le difficoltà del comparto bancario richiedono, sempre in misura maggiore, l'adozione di iniziative volte ad un presidio continuo dei costi, in ottica di monitoraggio e razionalizzazione, in coerenza con quanto stabilito dal Piano Industriale della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. delineato per gli anni 2020-2022. Dal lato organizzativo, lo sviluppo dei canali digitali e la minore centralità del "punto vendita tradizionale", correlato al mutamento dei bisogni della clientela, ha orientato una necessità di variazione del modello di business dell'azienda rendendo sempre più centrali i canali telematici e la consulenza finanziaria personalizzata;
- Le OOSS dichiarano che la pandemia in corso ha evidenziato l'importanza dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, definiti "essenziali" dai DPCM succedutesi e dagli accordi ABI-OOSS nazionali. Tra i canali distributivi, anche in questo contesto emergenziale, si è confermata l'importanza delle filiali, unica modalità di accesso ai servizi per le fasce più deboli della popolazione;
- Le Parti si sono impegnate, con grande senso di responsabilità e nel rispetto dei reciproci ruoli, alla ricerca delle soluzioni più idonee che, tenendo nella massima



considerazione le lavoratrici e i lavoratori, le professionalità ed ancor prima le persone, consentano lo sviluppo dei progetti del Piano Industriale 2020-2022 nell'interesse comune e collettivo di mantenere la Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. come una realtà solida e con un idoneo posizionamento nel territorio di appartenenza;

- Per l'attuazione dei singoli progetti di Piano Industriale le Parti si pongono l'obiettivo di salvaguardare e porre in essere tutte quelle misure atte a riqualificare e salvaguardare l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori da una parte e la loro professionalità dall'altra;
- In data 13/10/2020 è stato siglato un Accordo per richiedere ai dipendenti nati entro 31/12/1964, la comunicazione certificativa del conto assicurativo (Ecocert - estratto conto certificativo INPS);
- Le Parti mantengono l'impegno circa la volontà di individuare nel "Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito" uno strumento per facilitare i processi di riorganizzazione e riqualificazione degli organici, attraverso la "volontarietà", privilegiando i criteri della maggiore prossimità al diritto pensionistico, oltre a gravi e comprovati problemi di salute, quali prioritari criteri di scelta per l'uscita dei dipendenti interessati, come di seguito meglio specificato;
- La Banca dichiara l'assenza di tensioni occupazionali e la volontà di mantenere l'attuale livello di occupazione nei territori di operatività;

### **si conviene quanto segue:**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente Accordo si applica a tutto il personale dipendente della Cassa di Risparmio di Cento (di seguito la Banca);
3. Il presente Accordo ha come obiettivo l'utilizzo delle prestazioni straordinarie del "Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno all'occupazione e del reddito personale del credito" di seguito Fondo di Solidarietà, di cui all'art. 5, comma 1, lett. B) del Decreto Interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 e s.m.i per le lavoratrici e i lavoratori che aderiranno, su base volontaria, secondo quanto in appresso specificato, fatta eccezione per coloro che maturino o abbiano maturato il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia entro il 31/12/2021.
4. Saranno accolte un numero di adesioni complessivo fino a 35 unità, l'Azienda si riserva di valutare positivamente le domande eccedenti le 35 previa consultazione con le Organizzazioni Sindacali.
5. Ai sensi dell'art. 1336 c.c. i Dipendenti di ogni ordine e grado - compresi i Dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili - che


maturino il requisito pensionistico AGO con decorrenza della prestazione pensionistica entro il 30/06/2026, in attuazione di quanto previsto dal D.I. del 28 luglio 2014 n. 83486 e s.m.i., potranno accettare l'offerta della Banca, compilando l'apposito modulo di adesione allegato al presente accordo (allegato 1), per risolvere consensualmente e senza oneri di preavviso e di indennità sostitutiva a carico di ciascuna delle parti - il rapporto di lavoro. Il predetto modulo di adesione dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dall'interessato e fatto pervenire all'Azienda inderogabilmente entro e non oltre il 02 Aprile 2021, con le modalità operative che verranno indicate con apposita normativa aziendale.

6. La cessazione dal servizio per accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà avverrà con decorrenza 1 luglio 2021 e 1 gennaio 2022 (c.d. "finestre di uscita") e comunicata dalla Banca ai singoli aderenti, anche in base alle esigenze tecniche e produttive di ogni singolo Ufficio-Filiale, con almeno 30 giorni di anticipo.

7. Le Parti precisano che le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro saranno formalizzate in sede protetta (Commissione di Conciliazione costituita presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro o Commissione paritetica di conciliazione costituita ai sensi dei vigenti c.c.n.l.) entro il 30 aprile 2021, ai sensi della normativa vigente, tramite il verbale condiviso e allegato all'accordo (Allegato 2). In considerazione dell'emergenza sanitaria attualmente in atto, causata dalla situazione epidemica legata al Covid 19, in caso di temporanea impossibilità a sottoscrivere il predetto verbale di conciliazione, al fine di dare ugualmente seguito agli accordi assunti, le parti concordano potranno sottoscrivere un accordo sotto forma di scrittura privata (Allegato 2 Bis), del tutto contenente ogni aspetto regolamentare, con l'impegno di dare seguito al medesimo mediante successiva sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione, da stipularsi in Sede Protetta secondo la normativa vigente. Qualora si verificano eventi di particolare gravità (es. decesso di un coniuge, infermità grave, perdita del lavoro del coniuge o di un altro membro familiare) il dipendente, che non abbia ancora sottoscritto il verbale di conciliazione in sede protetta, potrà richiedere di ritirare la propria adesione volontaria e la Banca valuterà tale richiesta.

8. Le adesioni volontarie al Fondo di Solidarietà potranno essere presentate esclusivamente da:

- a. Personale in servizio alla data di stipula del presente accordo che maturerà il diritto alla percezione dei trattamenti pensionistici A.G.O. entro il 30/06/2026;
- b. Personale in servizio che maturerà il diritto alla percezione dei trattamenti pensionistici A.G.O. entro il 31/12/2026, portatore di handicap in condizioni di gravità ai sensi della Legge n. 104/92 o che assiste con continuità – ai sensi e con le tutele di cui alla legge 104/92 – un parente con handicap in condizioni di gravità;
- c. Personale in servizio che maturerà il diritto alla percezione dei trattamenti pensionistici A.G.O. entro il 31/12/2026, che alla data di stipula del presente accordo soffre di gravi problemi di salute (es. malattie oncologiche, malattie degenerative o patologie tali da configurarsi come handicap ex Legge 104/92), comprovate da apposita certificazione medica proveniente da struttura pubblica;



- d. Personale in servizio alla data di stipula del presente accordo che maturerà il diritto alla percezione dei trattamenti pensionistici A.G.O. tra il 1/7/2026 e il 31/12/2026, per questa categoria la Banca si riserva la facoltà di accettare le adesioni.
9. Nell'ambito di ciascuno dei bacini sopra definiti, le adesioni saranno accolte secondo il seguente ordine di priorità progressiva:
- portatori di handicap in condizioni di gravità ai sensi della Legge n. 104/92 o che assistono con continuità – ai sensi e con le tutele di cui alla legge 104/92 – un parente con handicap in condizioni di gravità;
  - portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 non in condizioni di gravità;
  - dipendenti con gravi e certificati motivi di salute personali o di familiari conviventi o parenti fino al 2° grado ovvero affini di 1° grado;
  - la maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO;
  - la maggiore età anagrafica.
10. In riferimento al personale a part-time che aderisse volontariamente alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà" secondo le previsioni del presente accordo, la Banca accoglierà il ripristino del rapporto di lavoro a full time per l'ultimo mese intero precedente la cessazione del rapporto di lavoro.
11. Le domande di accesso al Fondo di Solidarietà si intendono accolte sulla base dei requisiti pensionistici previsti al momento della presentazione delle stesse.  
In caso di:
- modifiche dei requisiti pensionistici o di interventi legislativi che determinassero uno slittamento della finestra di accesso al trattamento previdenziale obbligatorio, ovvero pregiudicassero il diritto al percepimento dei trattamenti medesimi a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro, in adesione al presente accordo, per accesso alle prestazioni di assegno straordinario;
  - variazioni delle previsioni di incremento dell'aspettativa di vita che pregiudichino l'accesso al trattamento pensionistico al termine del periodo di erogazione dell'assegno straordinario;

La Banca si impegna a corrispondere in proprio un importo pari all'assegno straordinario precedentemente erogato dal Fondo di Solidarietà nonché la corrispondente contribuzione, ove dovuta, fino alla data utile per la maturazione del nuovo diritto al trattamento A.G.O. e, comunque, fino al definitivo passaggio dei dipendenti interessati a carico dell'INPS. La Banca si impegna a concedere linee di credito temporanee a condizioni agevolate per fare fronte a eventuali periodi di sospensione dell'erogazione dell'assegno straordinario da parte di INPS, in attesa della corresponsione di cui sopra.

Resta inteso che, a fronte di modifiche normative che recassero una sostanziale penalizzazione dei trattamenti previdenziali pubblici, le Parti si incontreranno per le valutazioni del caso.

12. Al personale che accederà al Fondo di solidarietà sarà garantito, per il periodo effettivo di permanenza:
- a. il proseguimento della copertura sanitaria integrativa tempo per tempo vigente per il personale in servizio, sia per sé, sia per eventuali familiari;
  - b. la copertura LTC attualmente in essere con CASDIC, con le modalità tempo per tempo in vigore per il personale in servizio;
  - c. la copertura assicurativa contro gli infortuni, alle condizioni tempo per tempo previste per il personale in servizio;
  - d. le stesse condizioni bancarie e creditizie tempo per tempo in vigore per il personale in servizio.

Successivamente, le condizioni applicate saranno quelle riservate ai pensionati della Banca.


13. Per gli iscritti al Fondo di previdenza complementare che accederanno al fondo di solidarietà, sarà mantenuto fermo per la Cassa l'obbligo contributivo -determinato sull'importo della retribuzione annua lorda - RAL, assunta a base dell'imponibile AGO, calcolato al mese precedente l'ingresso sul fondo - nonché le stesse condizioni, regole e modalità tempo per tempo vigenti per il personale in servizio, fino alla maturazione del diritto al trattamento di quiescenza, ivi incluse le prestazioni accessorie (polizza per caso morte e invalidità permanente) qualora siano previste dal Fondo di previdenza e dallo stesso applicabili;

14. Alle lavoratrici e ai lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro ai sensi dell'art.7 del presente accordo, l'Azienda accoglierà la richiesta di versamento del T.F.R. maturato sino al 31.12.2006 e rimasto nella disponibilità dell'Azienda stessa al Fondo di Previdenza Complementare. Tale richiesta verrà esaudita con effetto immediato e potrà essere esercitata individualmente dai lavoratori su base esclusivamente volontaria.

15. Le Parti si danno atto e riconoscono che il presente Accordo realizza le condizioni di cui al Decreto Interministeriale 28 luglio 2014 n° 83486 e di aver espletato tutte le relative procedure contrattuali e sindacali.

  
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA



FABI  


FIRST-CISL  


FISAC-CGIL  
